

Ciampino, Europa verde, Escludere interventi con cambi di destinazione d'uso per l'IGDO"aa

“Non siano consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione con mutamento della destinazione d'uso per l'IGDO e per le altre aree dichiarate di interesse storico-artistico dal Decreto del Ministero della cultura 199/2012”.

E' questo, in sintesi, il contenuto dell'osservazione alla Delibera sulla rigenerazione urbana n.109 del 17 dicembre scorso, approvata dal Consiglio comunale, trasmessa oggi alla Sindaca di Ciampino dal circolo cittadino di Europa Verde.

“È la stessa Amministrazione comunale – spiega l'arch. Guglielmo Abbondati firmatario dell'osservazione in rappresentanza di Europa Verde – che con la precedente delibera di consiglio n.86 del 29 ottobre 2025 sulle disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio, aveva escluso, per la particolare importanza urbanistica e storico-artistica, dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2017 tutti gli immobili oggetto del vincolo riguardante il complesso immobiliare denominato “Città giardino e villini della prima metà del XX secolo”, di cui l'IGDO fa parte. Ora nella formulazione dell'art.10-bis da introdurre nelle norme tecniche attuative del Piano regolatore comunale, tale esclusione non è riportata”.



“Inoltre – continua Abbondati – il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) tra i beni del patrimonio identitario regionale ha classificato proprio l'area dell'IGDO come insediamento urbano storico, dunque soggetto a vincolo paesaggistico. Al proposito è la stessa legge regionale sulla rigenerazione urbana, che all'articolo 1, comma 3 dispone che per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, gli interventi sono consentiti nel rispetto del PTPR.”

“L'articolo 44 delle Norme di attuazione del PTPR – prosegue sempre Abbondati – dispone espressamente che sui manufatti di interesse storico-monumentale di età medievale, moderna e contemporanea, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, dunque non si possono operare interventi di demolizione e ricostruzione, con cambi di destinazione d'uso”.

“Per questo – conclude Abbondati – abbiamo chiesto anche di escludere dalle zone di PRG per le quali sono consentiti, secondo il nuovo art.10-bis, interventi diretti di ristrutturazione edilizia, compresa demolizione e ricostruzione con mutamento di destinazione d'uso, la sottozona G2 (Area IGDO). L'osservazione verrà anche trasmessa alla Direzione regionale competente, per le opportune valutazioni”.

[Read More](#)